



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

XXXXX XXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXX,

**parte ricorrente**, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli e Giuseppe Massimo Abate,

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, CF/p.iva 80185250588, in persona del legale rappresentante

**Parte resistente**, CONTUMACE

OGGETTO: Altre ipotesi

all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:

- di essere inserito nella terza fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici dell'Ambito Territoriale di Trapani nei profili di assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico;
- di aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale nell'a.s. 1998/1999, ossia prima della prestazione, nell'anno 2000/2001, del servizio militare di leva;
- che il Ministero resistente, con l'all. A al decreto n. 50 del 3.3.2021, ha "*un ingiustificato discrimen tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina*", affermando che "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*". In sostanza, al servizio di leva prestato prima dell'immissione in ruolo sono stati riconosciuti solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in luogo dei 6 punti riconosciuti nel caso di servizio prestato in costanza id nomina.

Dolendosi (tra l'altro) della violazione dell'art. 20 della L. n. 958/86 e dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94, ha chiesto la condanna del Ministero dell'Istruzione a riconoscergli "*16,90 punti (anziché di 11,50 punti) per il profilo di Assistente*

*amministrativo, di 14,40 punti (anziché di 9 punti) per il profilo di Assistente tecnico e di 13,60 (anziché di 8,20 punti) per il profilo di Collaboratore scolastico come punteggio complessivo.”.*

Il Ministero resistente è rimasto contumace.

Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.

### **MOTIVAZIONE**

Preliminarmente, nonostante possano residuare taluni dubbi in ordine alla giurisdizione del G.O. (dubbi confermati dalla circostanza che, sulla questione oggetto del contendere, si è più volte pronunciata, peraltro in modo eterogeneo, sia la magistratura amministrativa -ad es. TAR Lazio 8254/21, CDS 2743/20, CDS Ord. 4338/20, cds 8319/19- che quella ordinaria - ad es. CdA Venezia 393/21, CdA Palermo, Cass. 35380/21 e altre), si deve ritenere che l'oggetto del contendere verta sostanzialmente sul punteggio attribuito alla parte ricorrente, ossia, su una questione inerente alla gestione del singolo rapporto, e non alla gestione dell'interesse pubblico affidato alla P.A. (interesse soddisfatto mediante l'elaborazione dei criteri per la formazione della graduatoria).

Quindi, si deve ritenere che la parte ricorrente abbia correttamente adito il G.O.

Venendo al merito, occorre prendere atto del recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione la quale, nel dare una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni che regolamentano la materia, ha adottato un approccio che contraddice le soluzioni prospettate da una fetta della giurisprudenza che si era precedentemente pronunciata.

In particolare, secondo il Ministero l'articolo 2268, comma 1, del D.lgs. n.66/2010, avrebbe espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che *“il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.*

L'art. 2050 del D.lgs. 66/2010, infatti, aveva stabilito che *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*

*Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.*

Tale tesi, che venne in passato condivisa da questo ufficio (così come pure da TAR Lazio sent. n. 8254/2021, TAR Lazio sent. n. 6355/2021, Cons. Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40, Cons. Stato sentenza n. 2743 del 2020), non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione la quale, da ultimo con sent. 35380/21, nel confermare una pronuncia della CdA di Palermo, ha optato per altra soluzione interpretativa.

La Corte, richiamando un proprio precedente del 2020, in cui veniva data una lettura costituzionalmente orientata del complesso normativo finalizzata ad evitare

contrasti con l'ultima parte dell'art. 52 Cost, ha ritenuto che *"in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;*

*una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) e in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi ...*

*lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050, si pone dunque in continuità con l'art. 77, comma 7 [del D.P.R. n. 237 del 1964] e si coordina con il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, secondo cui "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...*

*in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52 Cost., comma 2, comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: L. n. 230 del 1998, art. 6 e, poi, D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2103) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit. e, prima, D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie".*

Facendo applicazione dell'insegnamento appena riportato, il ricorso va accolto, e il servizio di leva svolto dalla parte ricorrente va riconosciuto integralmente col relativo punteggio, anziché con quello inerente al servizio espletato presso altra amministrazione.

Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto delle forti divergenze che si registrano nei precedenti giurisdizionali e del tenore fuorviante dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2010.

### **PQM**

- **In accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'Istruzione a riconoscere al ricorrente 16,90 punti (anziché 11,50 punti) per il profilo di Assistente amministrativo e 13,60 punti (anziché 8,20 punti) per i**

**profili di Assistente tecnico e di Collaboratore scolastico come punteggio complessivo;**

- **Compensa le spese di lite.**

Trapani, 27.9.2022

Il giudice  
XXXXX XXXXXX